



## **Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania**

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania ha predisposto il presente *Vademecum* per il deposito degli atti penali, dopo l'entrata in vigore del D.M. 27 dicembre 2024 n. 206.

Il *Vademecum* assolve una finalità meramente esplicativa e non ha, ovviamente, alcun valore vincolante né deroga alla disciplina di riferimento.

Si invitano, inoltre, gli Avvocati ad una attenta lettura delle norme e, in particolare, dei commi 5, 6 e 7 dell'articolo 1 del predetto D.M.

## LA NUOVA DISCIPLINA DEL DEPOSITO DEGLI ATTI PENALI

DOPO IL D.M. 27.12.2024 N. 206 (aggiornamento aprile 2025)

a cura dell'Avv. Mattia Serpotta

componente della Commissione informatica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania

### 1. Premessa

In data 30.12.2024, è entrato in vigore il D.M. 27 dicembre 2024, n. 206, rubricato “Regolamento concernente modifiche al decreto 29 dicembre 2023, n. 217 in materia di processo penale telematico”<sup>1</sup>.

L'articolo 1 ha riscritto e sostituito integralmente l'art. 3 del D.M. 217 del 2023, provvedimento che era stato emanato in attuazione dell'articolo 87, comma 3, del D. Lgs. 150 del 2022 (c.d. Riforma Cartabia), al fine di individuare gli “uffici giudiziari e le tipologie di atti” per cui possono essere adottate anche “modalità non telematiche” di deposito, nonché i “termini di transizione” al “nuovo” regime di deposito telematico obbligatorio previsto dall'art. 111 bis c.p.p.

### 2. L'art. 111 bis c.p.p.

La norma è stata introdotta dal D. Lgs. 150 del 2022 e prevede appunto, in “**ogni stato e grado del procedimento**”, la “esclusività” della “modalità telematica” per il deposito di “**atti, documenti, richieste, memorie**”, salve le eccezioni di cui ai commi 3 e 4:

1. In ogni stato e grado del procedimento, il deposito di atti, documenti, richieste, memorie ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione degli atti e dei documenti informatici.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli atti e ai documenti che, per loro natura o per specifiche esigenze processuali<sup>2</sup>, non possono essere acquisiti in copia informatica.

4. Gli atti che le parti e la persona offesa dal reato compiono personalmente possono essere depositati anche con modalità non telematiche.

<sup>1</sup> Pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 304 del 30.12.2024.

<sup>2</sup> Così, la relazione illustrativa: “si pensi a tutti i documenti che vengono versati in originale nel corso di un procedimento, quali, ad esempio, una scrittura privata o un testamento olografo dei quali si contesti l'autenticità, ovvero ancora planimetrie, estratti di mappa, fotografie aeree e satellitari, per i quali appare indispensabile il deposito in forma di documento analogico poste che l'acquisizione in forma di documento informatico priverebbe di nitidezza e precisione i relativi dati, incidendo sul loro valore dimostrativo in sede processuale”.

Dovendo in questa sede semplificare, in base alla disciplina transitoria introdotta dall'art. 87, comma 5, del D. Lgs. 150 del 2022, l'art. 111 *bis* c.p.p., al pari di altre norme ivi richiamate, deve oggi certamente ritenersi entrato in vigore **limitatamente** agli uffici giudiziari e alle categorie di atti per i quali il D.M. 217 del 2023, prima, e il D.M. 206 del 2024, adesso, hanno previsto quella telematica come modalità di deposito **esclusiva e obbligatoria**<sup>3</sup>.

### **3. La definizione di “modalità telematica” e di portale.**

L'art. 111 *bis* c.p.p. e tutte le altre norme introdotte dalla Riforma Cartabia non forniscono una definizione di “modalità telematica”, non individuano cioè quale sia il “mezzo” attraverso il quale avviene la **trasmissione e il deposito** del documento informatico.

Il D.M. 29.12.23 ha sul punto modificato il Regolamento n. 44 del 2011<sup>4</sup> (allegato *sub* 2), introducendo l'art. 13 *bis*:

*«Art. 13 bis (Trasmissione dei documenti da parte dei soggetti abilitati esterni nel procedimento penale).*

— 1. **Nel procedimento penale, gli atti e i documenti in forma di documento informatico di cui agli articoli 11 e 12 sono trasmessi da parte dei soggetti abilitati esterni attraverso la procedura prevista dal portale dei depositi telematici** [...] *previa autenticazione del soggetto depositante, secondo le specifiche tecniche previste dall'articolo 34.*

2. *Gli atti e i documenti di cui al comma 1, **si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione** da parte del portale dei depositi telematici, che*

---

<sup>3</sup> Così, l'art. 87 del D. Lgs. 150 del 2022:

*“4. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero **sino al diverso termine di transizione previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati**, continuano ad applicarsi, nel testo vigente al momento dell'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui agli articoli 110, 111, comma 1, 116, comma 3-bis, 125, comma 5, 134, comma 2, 135, comma 2, 162, comma 1, 311, comma 3, 391-octies, comma 3, 419, comma 5, primo periodo, 447, comma 1, primo periodo, 461, comma 1, 462, comma 1, 582, comma 1, 585, comma 4, del codice di procedura penale, nonché le disposizioni di cui l'articolo 154, commi 2, 3 e 4 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.*

*5. Le disposizioni di cui agli articoli 111, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater, **111 bis**, 111-ter, 122, comma 2-bis, 172, commi 6-bis e 6-ter, 175-bis, 386, comma 1-ter, 483, comma 1-bis, 582, comma 1-bis, del codice di procedura penale, così come introdotte dal presente decreto, si applicano a partire **dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3**, ovvero **a partire dal diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e per le tipologie di atti in esso indicati**.”*

<sup>4</sup> Rubricato “Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.”

attesta il deposito dell'atto o del documento presso l'ufficio giudiziario competente, **senza l'intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria**, salvo il caso di anomalie bloccanti».

Lo stesso D.M. ha poi introdotto l'art. 7 bis, con il quale è stata data una definizione del “portale dei depositi telematici”:

«Art. 7 -bis (Portale dei depositi telematici e delle notizie di reato).

— 1. Il portale dei depositi telematici consente la trasmissione in via telematica da parte dei soggetti abilitati esterni degli atti e dei documenti del procedimento [...].

3. L'accesso ai portali di cui ai commi 1 [...] avviene a norma dell'articolo 64 del codice dell'amministrazione digitale e secondo le specifiche stabilite ai sensi dell'articolo 34».

Il portale deve dunque intendersi oggi quale **unico mezzo di trasmissione e di deposito telematico** degli atti del procedimento penale.

L'art. 3 del D.M. 217 del 2023, prima, e l'art. 1 del D.M. 206 del 2024, adesso, equiparano invece il deposito mediante **posta elettronica certificata**, così come disciplinato dall'art. 87 bis del D. Lgs. 150 del 2022, al “**deposito non telematico**”, cioè con modalità cartacea.

#### ***4. La nuova disciplina introdotta dall'art 1 del D.M. 206 del 2024***

##### ***4.1. Premessa***

Come si vedrà adesso nel dettaglio, il D.M. 206 del 2024 ha riprodotto, seppur con delle sostanziali novità, lo schema già previsto dal D.M. 217 del 2023, distinguendo:

- **ipotesi di deposito telematico (portale) obbligatorio**, in cui è cioè **precluso** l'uso della modalità cartacea e della PEC;
- **ipotesi di deposito telematico (portale) non obbligatorio**, in cui è quindi **facoltativo** l'uso del portale, della PEC o della modalità cartacea;
- **ipotesi in cui il deposito telematico (portale) non è allo stato consentito**, nelle quali è quindi possibile **soltanto** l'uso della modalità cartacea o della PEC.

#### 4.2. Ipotesi di deposito telematico (portale) obbligatorio

Il comma 1 dell'art. 3 del D.M. 206 del 2024 individua con maggiore chiarezza rispetto al passato i casi di deposito obbligatorio al portale, identificandoli, non più per fasi o atti, ma per **destinazione**.

A partire dall'1.1.2025, **salve le eccezioni di cui al paragrafo successivo e quelle generali previste dai commi 3 dell'art. 111 bis c.p.p.**, il deposito di “atti, documenti, richieste e memorie” provenienti dai “**soggetti abilitati esterni**”, tra i quali rientrano anche i “**difensori delle parti private**”<sup>5</sup>, ha luogo “**esclusivamente con modalità telematiche, ai sensi dell'articolo 111 bis del codice di procedura penale**”, dunque al portale, purchè destinato ai seguenti Uffici:

- Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario (compresa la Procura europea);
- Tribunale ordinario (compreso il G.I.P. e il G.U.P.);
- Procura generale presso la Corte di Appello, limitatamente al procedimento di avocazione.

La norma è di chiara interpretazione. La novità a cui bisogna prestare però particolare attenzione rispetto al passato è che tra gli atti di maggior interesse che devono adesso essere obbligatoriamente depositati al portale rientrano certamente, oltre alla **lista testi ex art. 468 c.p.p.**, anche **tutte le impugnazioni** – appello, ricorso per Cassazione, opposizione al D.P., reclamo – avverso i provvedimenti emessi dal Giudice di primo grado (Tribunale, anche in funzione di Giudice d'Appello, G.I.P., G.U.P.). L'art. 582 c.p.p., comma 1<sup>6</sup>, prevede infatti che l'atto di impugnazione è presentato mediante deposito con le modalità previste dall'art. 111 bis c.p.p. nella “**cancelleria del Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato**”<sup>7</sup>.

La norma non contiene più una previsione espressa in ordine al deposito obbligatorio al portale della nomina del difensore e della rinuncia o revoca del mandato, prima prevista dall'art. 3 del D.M. 217 del 2023, in qualsiasi fase processuale, se tali atti erano destinati ai seguenti Uffici giudiziari:

- Corte di appello;
- Tribunale ordinario (compreso G.I.P. e G.U.P.);

---

<sup>5</sup> Ai sensi dell'art. 2 del Regolamento n. 44 del 2011, lett. m, n. 3, sono da considerare “**soggetti abilitati esterni**” anche i “**difensori delle parti private**”.

<sup>6</sup> Ai sensi dell'art. 87, comma 4 del D. Lgs. 150 del 2022, l'art. 582 comma 1 c.p.p. deve ritenersi certamente entrato in vigore nella nuova formulazione introdotta dalla Riforma Cartabia, per tutte le impugnazioni proposte avverso i provvedimenti emessi dal Giudice di primo grado (Tribunale, G.I.P., G.U.P.). Rispetto a tale Ufficio, infatti, è **definitivamente cessato in data 30.12.2024 il regime di transizione previsto dal D.M. 217 del 2023**.

<sup>7</sup> Si segnala che l'art. 461 c.p.p., in tema di opposizione a decreto penale di condanna, continua a prevedere la possibilità della impugnazione fuori sede: “*Nel termine di quindici giorni dalla notificazione del decreto, l'imputato e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria, personalmente o a mezzo del difensore eventualmente nominato, possono proporre opposizione con le forme previste dall'articolo 582 nella cancelleria del giudice per le indagini preliminari che ha emesso il decreto **ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente***”. La norma richiama però le forme dell'art. 582 c.p.p. e dunque **non consente una deroga all'obbligatorietà del deposito telematico**. Appare quindi priva di utilità pratica, atteso che il difensore **dovrà comunque trasmettere l'atto tramite portale**, seppur indirizzandolo anche al Tribunale o al Giudice di Pace del luogo ove si trova l'opponente.

- Giudice di pace;
- Procura generale presso la Corte di Appello;
- Procura della Repubblica presso il Tribunale;
- Procura europea.

Secondo la regola generale introdotta dall'art. 1 del D.M. 206 del 2024, deve oggi ritenersi che il deposito della nomina del difensore, della rinuncia o revoca del mandato rimanga obbligatorio al portale solo se diretto a:

- Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario, compresa la Procura europea;
- Tribunale ordinario, compreso il G.I.P. e il G.U.P.;
- Procura generale presso la Corte di Appello, limitatamente al procedimento di avocazione.

Analoga ipotesi di deposito telematico obbligatorio sembra oggi prevista dall'art. 122 comma 2 *bis*, norma entrata in vigore in forza della disciplina transitoria di cui all'art. 87 del D. Lgs. 150 del 2022, sopra richiamata, a mente del quale *“la procura speciale è depositata, **in copia informatica autenticata con firma digitale o altra firma elettronica qualificata**, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, con le modalità previste dall'articolo 111 bis, salvo l'obbligo di conservare l'originale analogico da esibire a richiesta dell'autorità giudiziaria»*.

#### *4.3 Eccezione alla regola generale di deposito obbligatorio al portale*

L'art. 1, comma 3, del D.M. 206 del 2024, prevede una eccezione – **sino al 31.12.2025** – al deposito obbligatorio al portale previsto nel paragrafo precedente, laddove gli atti, documenti, richieste e memorie siano **depositati al Tribunale, compreso il G.I.P. e il G.U.P.**, e riguardino:

- i **“procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale”** in materia di misure cautelari personali e reali. Rientrano in questa eccezione tutti gli atti relativi alla fase, in particolare le richieste ex art. 299 c.p.p. e, più in generale, le impugnazioni. Depone nel senso di una interpretazione estensiva della norma proprio la nuova formulazione che, a differenza di quella precedente, non limita l'eccezione ai soli atti relativi ai “procedimenti di impugnazione”;
- i **“procedimenti relativi alle impugnazioni in materia di sequestro probatorio”**<sup>8</sup>.

In entrambi i casi, il deposito potrà avvenire in alternativa attraverso il portale o con *“modalità non telematiche”*, cioè in cartaceo o mediante la PEC, secondo la disciplina di cui all'art. 87 *bis* del D. Lgs. 150 del 2022, così come espressamente previsto dal comma 9 dell'art. 1 del D.M. 206 del 2024.

---

<sup>8</sup> La previsione di una norma *ad hoc* deriva dalla collocazione sistematica – Libro III – delle disposizioni in materia di sequestro.

**Attenzione:** questa eccezione riguarda solo gli atti destinati al Tribunale (compreso il G.I.P. e il G.U.P), ma **non anche quelli depositati in Procura, per i quali il portale deve intendersi sempre obbligatorio.**

**A partire dall'1.4.2025,** non è invece più efficace l'eccezione ed è dunque obbligatorio l'uso del portale, anche nel caso di deposito di atti, documenti, richieste e memorie relativi “*al procedimento*” di cui al libro VI, titoli I (**giudizio abbreviato**), III (**giudizio direttissimo**) e IV (**giudizio immediato**).

#### *4.4. Ulteriori ipotesi di deposito telematico (portale) non obbligatorio*

Il comma 5 dell'art. 1 del D.M. 206 del 2024 individua **l'1.1.2027** quale data a partire dalla quale diventerà obbligatorio e quindi esclusivo il deposito al portale degli atti destinati ai seguenti uffici:

- Ufficio del Giudice di Pace;
- Corte d'Appello;
- Procura generale presso la Corte d'Appello.
- Procura presso il Tribunale per i Minorenni;
- Tribunale per i Minorenni;
- Tribunale di sorveglianza/Magistrato di sorveglianza;
- Corte di Cassazione;
- Procura Generale presso la Corte di Cassazione;

L'unica certezza sul piano interpretativo è che, **fino all'31.12.2026, tutti gli atti destinati a questi uffici potranno essere depositati con modalità cartacea o a mezzo PEC.**

La lettura congiunta dei commi 5, 6 e 7 pone invece una questione interpretativa in ordine alla possibilità di ricorrere nei medesimi casi anche all'uso del portale.

Ai sensi del comma 7, infatti, negli uffici menzionati al comma 5<sup>9</sup>, tra i quali il D.M. 206 del 2024 menziona testualmente anche il “**Giudice di Pace, la Corte d'Appello e la Procura generale presso la Corte d'Appello**”, il deposito al portale è consentito a **condizione** che venga emanato e pubblicato un **provvedimento del D.G.S.I.A. che attesti la funzionalità dei sistemi informatici.**

---

<sup>9</sup> E cioè:

- Ufficio del Giudice di Pace;
- Corte d'Appello;
- Procura generale presso la Corte d'Appello.
- Procura presso il Tribunale per i Minorenni;
- Tribunale per i Minorenni;
- Tribunale di sorveglianza/Magistrato di sorveglianza;
- Corte di Cassazione;
- Procura Generale presso la Corte di Cassazione.

Ad oggi, per nessuno di questi uffici tale provvedimento è stato emanato e dunque l'uso del portale **sembra espressamente precluso** anche per il deposito destinato al Giudice di Pace, alla Corte d'Appello e alla Procura generale presso la Corte d'Appello.

Alcuni commentatori superano il dato testuale del comma 7, privilegiando esclusivamente il contenuto del comma 6, il quale invece, a onor del vero in continuità con quanto previsto già dal D.M. 217 del 2023 e con la struttura della piattaforma stessa che di fatto individua tali uffici tra i "destinatari", consente il deposito al portale degli atti, documenti, richieste e memorie destinate a:

- Ufficio del Giudice di Pace;
- Corte d'Appello;
- Procura generale presso la Corte d'Appello.

Bisogna prestare particolare attenzione a tale questione, affatto teorica, atteso che, su tutti, espone a un rischio di inammissibilità in caso di deposito al portale dei ricorsi per Cassazione avverso i provvedimenti emessi dalla Corte d'Appello e, più in generale, delle impugnazioni avverso le sentenze emesse dai Giudici di pace.

In attesa di un intervento chiarificatore, in questi casi, si suggerisce pertanto in via prudenziale l'uso della modalità cartacea o della PEC.

#### *4.5. Ipotesi in cui è certamente precluso il deposito al portale*

Sino al 31.12.2026, l'uso del portale è certamente **precluso** in caso di deposito relativo:

- ai "procedimenti in materia di misure di prevenzione";
- alle fasi disciplinate dai libri X (esecuzione) e XI (rapporti con le autorità straniere) del codice di procedura penale.

Ciò significa che **per tutti gli atti relativi a tali procedimenti e fasi il deposito potrà avvenire soltanto con modalità cartacea o a mezzo PEC.**

## **5. Le ulteriori questioni interpretative e le possibili eccezioni difensive**

### *5.1 Le "patologie" del deposito*

L'art. 111 *bis* c.p.p., al pari in verità delle altre norme del codice e delle fonti regolamentari, non individua una sanzione applicabile nell'ipotesi in cui il difensore ricorra a **modalità alternative di deposito – cartacea o PEC – di atti per i quali è invece previsto in via esclusiva l'uso del portale.**

La questione appare di particolare interesse nel caso di atti soggetti a termini di decadenza (lista testi,



impugnazioni) o altrimenti esposti al rischio di eccezioni sul piano della procedibilità (querela) o dell'ammissibilità (opposizione alla richiesta di archiviazione).

Nel silenzio, non sembrano anzitutto invocabili, sia perché tassative, sia perché più propriamente chiamate a censurare **patologie dell'atto** e non del suo deposito, le categorie generali di invalidità e inammissibilità previste dal codice.

In relazione all'uso della PEC, una risposta coerente dal punto di vista logico e sistematico è invece quella dell'**inefficacia**, offerta dall'art. 87, comma 5 *quinquies*, D. Lgs. 150 2022, disposizione da ritenersi ancora oggi in vigore poiché, a differenza degli altri commi, non è ancorata all'emanazione dei regolamenti previsti dal comma 1. La norma testualmente prevede che per gli atti individuati ai sensi del comma 6 *ter* – norma aperta che legittima uno o più Decreti ministeriali, quale è il D.M. 204 del 2024, a selezionare quelli rispetto ai quali è ammesso l'uso del portale – **“l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge”**.

Nel caso del deposito non consentito con modalità cartacea, **in difetto di una disposizione espressa che ne precluda l'efficacia o ne sanzioni altrimenti l'irritualità**, rimane invece aperta la questione se il rigore formale debba comunque prevalere sulla circostanza che, salvo l'onere del difensore di verificarlo in concreto, **l'atto sia stato ricevuto dall'ufficio destinatario e inserito nel fascicolo, raggiungendo così il suo scopo**.

Sul punto, si possono in questa sede richiamare solo superficialmente gli orientamenti, a dire il vero altalenanti, conati dalla giurisprudenza prima dell'emergenza pandemica e che, da una parte, in relazione ai casi di trasmissione, all'epoca non consentita, della lista testi mediante fax<sup>10</sup> o dell'istanza di rinvio<sup>11</sup>, privilegiavano al rigore formalistico l'effettivo raggiungimento della comunicazione all'Autorità giudiziaria destinataria, dall'altra, nel caso dell'impugnazione, negavano invece validità alle modalità di deposito alternative a quelle tassativamente previste dal legislatore.

---

<sup>10</sup> Secondo Cassazione penale, sez. II, 1 marzo 2016, n. 23343, posto che «nessuna espressa sanzione d'inammissibilità è collegata all'irritualità del deposito comunque realizzato, non può non condividersi l'osservazione che anche l'invio mediante fax o altro strumento telematico pienamente assolve, in ipotesi di corretto inoltramento alla cancelleria del giudice che procede e di completa ricezione, alla funzione di comunicazione all'ufficio ed agli interessati di quanto trasmesso, incidendo comunque sul trasmittente, che ha l'onere di assicurarsi della corretta ricezione del messaggio da parte del destinatario, ogni responsabilità dell'eventuale carenza della comunicazione effettuata non a mezzo della consegna materiale diretta alla cancelleria.

D'altra parte questa soluzione, non solo non trova ostacoli in alcuna specifica previsione d'inammissibilità della lista diversamente inoltrata, ma appare conforme purchè, si ripete, l'atto sia correttamente indirizzato all'autorità giudiziaria che procede e risulti colà effettivamente pervenuto e allegato agli atti - all'esigenza di una interpretazione sistematica meno legata a schemi formalistici e più rispondente alla evoluzione della disciplina delle comunicazioni e delle notifiche (di cui sono espressione l'art. 148 c.p.p., comma 2 bis, e il D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 4, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 febbraio 2010, n. 24), oltre che a evidenti esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo».

<sup>11</sup> Così, Cassazione penale, sez. VI, 25 settembre 2019, n. 2951:

«Le parti private non possono effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze mediante l'utilizzo della posta elettronica certificata, **fermo restando che, non essendo le stesse irricevibili, possono essere prese in considerazione dal giudice se poste alla sua attenzione**».

La categoria dell'inammissibilità dell'atto è di contro espressamente e tassativamente invocata dall'art. 87 bis D. Lgs. 150 del 2022 con esclusivo riferimento alle impugnazioni depositate a mezzo PEC, nell'ipotesi in cui queste siano destinate a un indirizzo diverso da quelli "depositoattipenali" individuati dal provvedimento del D.G.S.I.A. Una patologia, dunque, non tanto rivolta a sanzionare il mezzo utilizzato, quanto l'errata scelta della casella di destinazione.

## 5.2 Il deposito in udienza

L'introduzione del deposito telematico obbligatorio di atti e documenti diretti al Tribunale, compreso l'ufficio G.I.P. e G.U.P., ha fatto sorgere il dubbio che sia necessario il portale anche quando la presentazione degli stessi avvenga in udienza. In particolare, nel caso di:

- costituzione di parte civile;
- nomina o procura speciale;
- comparsa conclusionale;
- produzione di documenti.

Il dubbio appare inconsistente in diritto. Sul piano sistematico, è necessario anzitutto evidenziare che in tutte le norme del codice di rito il termine "deposito" identifica un tipo di attività che ha come "destinatari" la segreteria del Pubblico ministero o la cancelleria del Giudice, il che lo **connota dunque come condotta che avviene fuori udienza**. Per le attività che si svolgono invece in udienza, il codice utilizza una terminologia diversa: gli "atti" scritti sono in genere "presentati" al Giudice (se orali, sono per lo più "formati" o "proposti"), mentre i "documenti", trattandosi di prove, sono "prodotti" e "acquisiti"<sup>12</sup>. Emblematica in tal senso è proprio la diversa terminologia utilizzata

---

<sup>12</sup> Si rimanda al pregevole contributo dell'Avv. D'Agnoleschi, raggiungibile al seguente indirizzo: <https://forogiurisprudenzacptp.blogspot.com/search/label/PPT%20Processo%20Penale%20Telematico>.

Osserva l'Autore che, «nel codice di procedura il termine "deposito" identifica un tipo di attività ben precisa, che ha come "destinatari" (o "interlocutori") la segreteria del Pubblico ministero o la cancelleria del Giudice. Ho fatto una breve ricerca con una banca dati e a quanto pare la parola "deposito", variamente declinata ("deposito", "depositare", "depositato/a", ecc...), ricorre in 103 articoli del codice e in 23 delle disposizioni di attuazione. Salvo sviste, mi pare che in tutte queste norme il "luogo" del "deposito" è espressamente o implicitamente indicato nella segreteria e nella cancelleria, il che connota il deposito come attività che tipicamente si compie fuori udienza; prima di una udienza, dopo un'udienza, in mancanza di una udienza: «... il perito autorizzato ... deposita in cancelleria ...» (art. 501, comma 1 bis, c.p.p.); «la richiesta di rinvio a giudizio è depositata ... nella cancelleria del giudice» (art. 416, comma 1, c.p.p.); «il provvedimento ... è depositato in cancelleria al termine dell'udienza» (art. 598 bis, comma 1, c.p.p.); «il fascicolo del pubblico ministero è depositato nella cancelleria del giudice» (art. 447, comma 1, c.p.p.); «il giudice provvede entro il termine di venti giorni dal deposito dell'istanza cautelare presso la cancelleria» (art. 362 bis, comma 3, c.p.p.); «le parti e i difensori possono presentare memorie o richieste scritte, mediante deposito nella cancelleria» (art. 121, comma 1, c.p.p.); «... con dichiarazione ... depositata presso la segreteria del pubblico ministero» (art. 464 ter.1, comma 2, c.p.p.); «la documentazione ... è immediatamente depositata nella segreteria del pubblico ministero...» (art. 430, comma 2, c.p.p.); «la requisitoria è depositata nella cancelleria della corte d'appello ...» (art. 703, comma 5, c.p.p.); «... depositando in cancelleria copia dell'atto inviato ...» (art. 56 disp. att. c.p.p.); «la richiesta è depositata ... nella cancelleria del giudice ...» (art. 46, comma 1, c.p.p.); «le parti ... devono ... depositare in cancelleria, almeno sette giorni prima ...» (art. 468, comma 1, c.p.p.); e così via; per non parlare degli artt. 128, 366, 548, 617 c.p.p.»

dall'art. 78 c.p.p. in tema di costituzione di parte civile per distinguere l'attività fatta in udienza e fuori udienza.

Anche l'art. 111 *bis* c.p.p., dunque, nella parte in cui disciplina il deposito telematico come obbligatorio, **attiene agli atti e ai documenti destinati alla cancelleria o segreteria dell'Autorità procedente**, rimanendo estranea alla norma, e quindi **sempre consentita** secondo le regole ordinarie del codice di rito, la loro presentazione in udienza, così da garantirne l'acquisizione nel pieno contraddittorio tra le parti<sup>13</sup>.

Al di là del ragionamento esegetico e sistematico, il comma 3 dell'art. 111 *bis* c.p.p. prevede in ogni caso una espressa deroga al deposito telematico obbligatorio di atti e documenti che per loro natura o per *specifiche esigenze processuali*, non possano essere acquisiti in copia informatica. La norma è di portata tale da poter essere interpretata nel senso che rientrano tra le “specifiche esigenze processuali” anche la necessità di produrre gli atti e i documenti in udienza.

Leggendo la norma diversamente, si arriverebbe a conclusioni illogiche e che, in taluni casi, lederebbero concretamente il diritto alla difesa: si pensi, ad esempio, al difensore che voglia introdurre a sorpresa un documento solo dopo averlo esibito al teste in udienza e che non potrebbe, invece, se fosse costretto a depositarlo in anticipo al portale.

Con circolare dell'8.1.2025, seppur certamente non vincolante, il D.G.S.I.A. ha comunque confermato la superiore linea interpretativa, valorizzando anche il richiamo al comma 3 dell'articolo 111 *ter* c.p.p. a mente del quale “*gli atti e i documenti **formati e depositati in forma di documento analogico** sono convertiti, senza ritardo, in documento informatico e inseriti nel fascicolo informatico, secondo quanto previsto dal comma 1, salvo che per loro natura o per specifiche esigenze processuali non possano essere acquisiti o convertiti in copia informatica”.*

Secondo il provvedimento del D.G.S.I.A., dunque, se il difensore produce in udienza – il che **significa che può sempre farlo** – un documento o un atto in formato cartaceo, compreso quindi quello di costituzione di parte civile, l'atto e il documento andranno poi scansionati.

**Va ribadito che la conversione non compete certamente al difensore.** Così è sancito dall'art. 110 c.p.p., il quale prevede che gli atti redatti in formato analogico siano convertiti in copia informatica **ad opera dell'ufficio che li ha formati o “ricevuti”**, e dall'art. 14 del Regolamento n. 44 del 2011: “*la cancelleria o la segreteria dell'ufficio giudiziario provvede ad effettuare copia informatica dei documenti e degli allegati di cui al comma 1*”, cioè testualmente quelli cioè depositati in forma di documento analogico.

Rimane sempre salva, in una logica di collaborazione con l'Autorità giudiziaria procedente, la possibilità che il difensore si assuma l'onere di trasmettere telematicamente – attraverso il portale o

---

<sup>13</sup> Nello stesso senso, anche la circolare del D.G.S.I.A. del 20.1.2025.

via PEC – copia degli atti o dei documenti presentati o prodotti in udienza e acquisiti nel contraddittorio tra le parti.

### 5.3. Le specifiche tecniche degli atti

L'art. 13 *bis* del Regolamento n. 44 del 2011 prevede che il deposito telematico avvenga secondo le specifiche tecniche indicate dall'art. 34 dello stesso Regolamento. Tali specifiche tecniche sono state adottate e sono entrate in vigore il 30.9.2024.

Si ricorda che, in forza dell'art. 15, “*l'atto del procedimento penale in forma di documento informatico, da depositare telematicamente nell'ufficio giudiziario*” dovrà rispettare i seguenti requisiti:

- a) è in formato PDF o PDF/A;
- b) è privo di elementi attivi;
- c) è ottenuto dalla trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per le operazioni di selezione e copia di parti. **Non è pertanto ammessa la scansione di immagini;**
- d) è sottoscritto con firma digitale o firma elettronica qualificata esterna.

Ai sensi dell'art. 16, gli “*allegati*” sono consentiti nei seguenti formati:

- a) documenti impaginati – PDF o PDF/A (.pdf), Rich-Text Format (.rtf).
- b) Immagini raster – JPEG (.jpg, .jpeg), TIFF (.tif, .tiff), GIF (.gif), DICOM (.dcm).
- c) Video – formati video delle famiglie MPEG2 e MPEG4 (.mp4, .m4v, .mov, .mpg, .mpeg), AVI (.avi).
- d) Audio: MP3 (.mp3), FLAC (.flac), audio RAW (.raw), Waveform Audio File Format (.wav), AIFF (.aiff, .aif).
- e) Testo – TXT (.txt).
- f) Iper testo – XML Extended markup language (.xml), HTML (.html, .htm).
- g) Posta elettronica – eml (.eml), purché contenenti file nei formati di cui alle lettere precedenti (a-f)
- h) Posta elettronica – .msg, anche se contenenti file nei formati di cui alle lettere da a) a g).
- i) Formato compresso: è consentito l'utilizzo dei seguenti formati compressi purché contenenti file nei formati previsti alle lettere precedenti: .zip, .rar, .arj.

Gli allegati sono sottoscritti con firma digitale o firma elettronica qualificata **soltanto nei casi previsti dalla legge.** La disposizione riproduce quella già prevista dal provvedimento del D.G.S.I.A. dell'11.7.2023 e in particolare il principio per cui, **in assenza di previsioni normative espresse, da ritenersi pertanto tassative, i documenti allegati al portale non dovranno essere firmati digitalmente.**

Il comma 3 prevede poi che “*la procura alle liti, sia come originale informatico sottoscritto digitalmente, sia come copia informatica per immagine di documento analogico, deve essere prodotta in formato PDF o PDF/A, priva di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili e deve essere firmata digitalmente dal difensore”.*

#### 5.4 Il perfezionamento del deposito

Prima della transizione al regime di trasmissione telematico, nessuno ha mai dubitato del fatto che il funzionario di cancelleria non avesse alcun potere di sindacare la legittimità del deposito effettuato dal difensore in cancelleria e **fosse dunque sempre obbligato ad attestare la ricezione dell’atto, riservandosi soltanto all’Autorità giudiziaria ogni più ampio potere di valutarne l’ammissibilità e l’efficacia.**

La disciplina del deposito telematico ha invece stravolto questa certezza sul piano procedurale, eliminando da una parte la **contestualità** tra la consegna e la ricezione dell’atto, così creando un *gap* temporale, spesso molto dilatato, tra il momento in cui il difensore lo trasmette e quello in cui raggiunge il funzionario addetto, dall’altra ha espressamente attribuito a quest’ultimo un potere di rigetto: potere, fino a epoca recente, non regolamentato e quindi soggetto agli usi più distorti e soprattutto agli esiti più incerti, primo fra tutti quello della **mancata trasmissione dell’atto al fascicolo cartaceo e quindi della sottrazione all’Autorità giudiziaria della sua conoscenza e valutazione.**

Nell’attuale assetto normativo, la prima certezza è che, ai fini della tempestività, il deposito si considera perfezionato nel momento in cui il difensore **carica l’atto al portale**, e non in quello, necessariamente successivo e distinto, in cui questo viene ricevuto e *accettato* dall’ufficio destinatario. Lo dice testualmente l’art. 172 c.p.p., comma 6 *bis*, il quale prevede appunto che “*il termine per depositare documenti in un ufficio giudiziario con modalità telematiche si considera rispettato se l’accettazione da parte del sistema informatico avviene entro le ore 24 dell’ultimo giorno utile*”<sup>14</sup>.

Sul significato del termine “accettazione” occorrono tuttavia delle precisazioni terminologiche dettate dalla normativa secondaria. E infatti, ai sensi dell’art. 13 *bis* del regolamento n. 44 del 2011, gli atti e i documenti “*si intendono ricevuti dal dominio giustizia nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione da parte del portale dei depositi telematici, che attesta il deposito dell’atto*

---

<sup>14</sup> La Cassazione, Sezione II, sentenza n. 47737/24, ha recentemente affrontato per la prima volta la questione se, ai fini della tempestività dell’impugnazione, debba darsi rilievo al momento in cui l’atto, correttamente inserito sul portale, per come anche attestato dal relativo numero di identificativo unico nazionale, sia stato “inviato” alla Corte d’appello ovvero al momento successivo in cui l’atto risulta essere stato “accettato” dalla Corte d’Appello, aderendo alla prima ipotesi.

o del documento presso l'ufficio giudiziario competente, **senza l'intervento degli operatori della cancelleria o della segreteria**, salvo il caso di anomalie bloccanti”.

Ai sensi dell'art. 19 del regolamento sulle specifiche tecniche entrato in vigore il 30.9.2024, la “procedura di trasmissione tramite il PDP consiste:

- a) nell'inserimento dei dati richiesti dal sistema;
- b) nel caricamento dell'atto del procedimento e dei documenti allegati;
- c) nell'esecuzione del comando di invio.

Il PDP, al termine della procedura di cui ai commi precedenti genera la **ricevuta di accettazione** del deposito (articolo 172 c.p.p.)”.

Dunque, la norma conferma che è con l'invio dell'atto che viene generata la prima ricevuta di accettazione del sistema cui si riferisce l'art. 172 c.p.p. e che **individua il momento in cui il deposito si ha per perfezionato**. In questa fase, non è previsto ancora alcun intervento del funzionario dell'ufficio destinatario. Prosegue poi il comma 9:

“A seguito dell'invio dell'atto processuale i sistemi informativi ministeriali procedono alla verifica ed **accettazione automatica** del deposito degli atti inviati dai difensori **rispetto ai quali vi è corrispondenza tra i dati inseriti sul PDP ed i dati di registro del procedimento penale**, senza intervento degli operatori di segreteria e di cancelleria.

[...] I possibili valori di stato del deposito sul PDP sono:

- a) INVIATO: eseguita con successo l'operazione di “Invio”;
- b) IN TRANSITO: in attesa di smistamento al sistema informativo dell'ufficio giudiziario destinatario;
- c) ACCETTATO (automaticamente o a seguito di verifiche ove previste): intervenuta associazione dell'atto inviato al procedimento di riferimento. **L'associazione è automatica nel caso di coincidenza tra i dati inseriti sul PDP ed i dati di registro del procedimento penale e, quando previsto, in presenza dell'atto abilitante di cui all'articolo 19, comma 5.** L'associazione è ad opera del cancelliere o del segretario qualora, dopo le verifiche, sia stato individuato univocamente il procedimento di riferimento;
- d) IN VERIFICA: anomalia bloccante, il deposito è pervenuto nel sistema dell'ufficio giudiziario destinatario ma **non essendoci coincidenza di dati** non è stato automaticamente associato ad un procedimento ed è sottoposto a verifiche da parte del personale dell'ufficio;
- e) RIFIUTATO: anomalia bloccante; rifiuto del deposito successivo alle verifiche automatiche e ad opera del personale dell'ufficio; la motivazione è riportata sul PDP;
- f) ERRORE TECNICO: anomalia bloccante; si è verificato un problema in fase di trasmissione; il difensore è invitato dal messaggio di stato del PDP ad effettuare nuovamente il deposito”.

Il dato normativo è quindi chiaro nel senso che, una volta perfezionatosi il deposito attraverso l'invio dell'atto e la generazione della ricevuta identificativa dello stesso, vi sarà una fase distinta e successiva in cui il sistema procederà all'accettazione automatica del deposito: ciò, purchè vi sia **coincidenza** tra i dati inseriti dal difensore e quelli presenti nel registro e, laddove richiesta, in presenza di atto abilitante.

Nel caso di difetto di coincidenza dei dati o in mancanza dell'atto abilitante, il funzionario di cancelleria potrà procedere invece a una verifica e dunque agli opportuni controlli e, all'esito, accettare il deposito manualmente o rigettarlo. **Il rifiuto del deposito di un atto caricato al portale potrà dunque avvenire solo ed esclusivamente in caso di mancata coincidenza tra i dati** o, laddove richiesto, in assenza dell'atto abilitante. In tutti gli altri casi, **il rifiuto deve ritenersi illegittimo.**

In questo senso, anche una circolare a firma del Direttore Generale del Dipartimento per gli Affari di Giustizia del 9.2.2024, secondo la quale l'art. 13 bis del regolamento n. 44 del 2011 «*esclude chiaramente che gli operatori della cancelleria o della segreteria possano rifiutare un atto depositato nel portale dei depositi telematici del processo penale, con l'unica eccezione di eventuali "anomalie bloccanti", che si verificano esclusivamente nelle ipotesi in cui non sia possibile collegare l'atto o il documento al fascicolo in cui viene depositato.*

*La Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati ha, nell'ambito del portale stesso, codificato tali "anomalie bloccanti" nelle seguenti casistiche: "difensore non costituito", "numero di registro o procedimento non identificabile nell'atto", "nomi parti processuali rappresentate incoerenti nell'atto" e "ufficio destinatario errato".*

**Al di fuori delle specifiche casistiche sopra enucleate, il deposito dell'atto o del documento non può essere rifiutato, impregiudicata ogni valutazione che il magistrato sarà tenuto a compiere circa l'ammissibilità del deposito dell'atto o del documento**".

Ritornando a quanto detto in premessa, si pone dunque la questione, ancora inedita, ma con la quale, a breve, dovremo confrontarci, se il deposito, pur perfezionatosi dopo l'invio dell'atto, spieghi ugualmente i suoi effetti anche quando sia successivamente rimasto in "verifica" o, peggio, sia stato rigettato. In questo caso, infatti, l'atto **non trasmigrerà nel fascicolo cartaceo e quindi l'Autorità giudiziaria non sarà nelle condizioni di conoscerne il contenuto e valutarlo.**

I casi sono all'ordine del giorno e destano particolare preoccupazione quando riguardano atti soggetti a termini di decadenza (es. lista testi, impugnazione, opposizione alla richiesta di archiviazione) o, come si vedrà nel prossimo paragrafo, la nomina.

Ecco allora una possibile soluzione alla questione:

– se il **deposito è tempestivo, ma è rimasto in “verifica” o è stato rifiutato al di fuori dei casi in cui ciò è consentito**, dunque vi è di fatto piena coincidenza dei dati inseriti con quelli presenti al sistema ed è corretto il destinatario, al difensore sarà sufficiente allegare all’Autorità giudiziaria la relativa ricevuta perché questa possa esercitare il controllo e valutarne ugualmente l’efficacia;

– se il **deposito è stato rifiutato legittimamente**, dunque non vi è coincidenza dei dati o è errato l’ufficio destinatario, l’Autorità giudiziaria dovrà valutarne l’inefficacia, e ciò nonostante l’allegazione della ricevuta di invio al portale. L’ipotesi appare infatti identica a quella in cui, prima della transizione al digitale, il difensore avesse depositato in cancelleria una dichiarazione di nomina con l’indicazione errata delle generalità dell’assistito o del numero del procedimento.

Va segnalata infine la prima decisione sul tema. La Cassazione, sentenza n. 9958 del 2025, si è pronunciata infatti sulla seguente fattispecie:

– deposito di un ricorso inviato al portale tempestivamente;

– rigetto del deposito intervenuto oltre il termine di scadenza per (ri)proporre impugnazione.

Nel caso in esame, il rigetto avveniva per la mancata coincidenza del numero di N.R. – non si capisce dalla sentenza se per errore dell’avvocato o del sistema – e il difensore riproponeva il ricorso, chiedendo di considerarlo tempestivo o di essere rimesso in termini.

La Cassazione rimetteva in termini il difensore, ritenendo il primo rifiuto una causa di “forza maggiore” e giudicando “scrutinabile” il secondo ricorso presentato a termini scaduti.

Va da sé che l’istituto della restituzione nel termine presuppone sempre che il rigetto del deposito non sia imputabile al difensore – ad esempio, perché ha erroneamente indicato il numero di R.G.N.R. o il destinatario dell’atto – ma al sistema, non essendo altrimenti inquadrabile con una causa di forza maggiore.

### 5.5 *L’atto abilitante*

Ai sensi dell’art. 2, lettera c), del regolamento sulle specifiche tecniche entrato in vigore il 30.9.2024, si definisce atto abilitante quello “*da cui risulti la conoscenza dell’esistenza in una procura della Repubblica di un procedimento relativo al proprio assistito e il relativo numero di registro*”.

Si ricorda che **non è necessario allegare l’atto abilitante** al deposito della dichiarazione di nomina, se non nei casi previsti. L’art. 19, comma 4, dello stesso regolamento prevede infatti sul punto che:

“*Alla trasmissione dell’atto di nomina **nella procura della Repubblica** deve essere allegato un atto abilitante, **quando il procedimento sia in fase di indagine preliminare e non sia stato ancora emesso o non sia previsto uno degli avvisi di cui agli articoli 408, 411 o 415 bis codice di procedura penale**”.*



L'atto abilitante non è dunque necessario quando il procedimento si trovi in una fase successiva all'emissione degli avvisi di cui agli articoli 408, 411 o 415 *bis* codice di procedura penale. Ogni prassi diversa e, soprattutto, il rigetto del deposito di una dichiarazione di nomina in assenza di atto abilitante, quando questo non è dovuto, è **illegittimo**.

#### *5.6. L'autorizzazione del procedimento*

È frequente il caso dei procedimenti che non “compaiono” tra quelli autorizzati e ciò nonostante la propria nomina risulti certamente in atti o, addirittura, sia indicata all'interno di atti notificati al difensore.

Anche in questi casi, è necessario ottenere l'autorizzazione:

- a) utilizzando la procedura di “sollecito” all'interno del portale<sup>15</sup>;
- b) depositando nuovamente la nomina o comunque un qualsiasi atto da cui questa risulti (es. verbale di identificazione, avviso ex art. 415 *bis* c.p.p., decreto di citazione, sentenza etc.).

Capita altrettanto di frequente che, nonostante il procedimento risulti autorizzato, il sistema non consenta il deposito di alcuni **atti successivi**, i quali non appaiono tra quelli in elenco. Il caso tipico è quello della lista testimoniale, nonostante il procedimento sia autorizzato già in fase di indagini. In questo caso, l'unica possibilità per ovviare al problema è quella di depositare nuovamente la nomina – nel caso di specie in Tribunale, indicando il numero di N.R. – e scegliere tra gli atti contestuali quello di interesse (nel caso di specie, comparirà la lista testi).

#### *5.7. La denuncia e la querela depositate dall'avvocato*

Nell'ipotesi in cui la denuncia e la querela siano depositati in Procura, l'uso del portale è oggi inequivocabilmente obbligatorio, ciò **sia nell'ipotesi in cui il difensore sia nominato procuratore speciale, ex art. 122 e 336 c.p.p., sia nel caso in cui sia meramente incaricato al deposito ex art. 337 c.p.p.**: l'art. 1 del D.M. 206 del 2024 parla infatti di **deposito “da parte” dei difensori**, senza distinguere l'ipotesi in cui l'atto sia compiuto personalmente dall'avvocato da quella in cui egli sia un mero delegato dell'assistito.

**Il difensore potrà invece sempre depositare l'atto in formato cartaceo, secondo la regola generale di cui agli art. 333 e 336 c.p.p., a qualsiasi Ufficiale di Polizia Giudiziaria.** Gli artt.

---

<sup>15</sup> Questa è l'unica procedura ad oggi possibile per ottenere l'autorizzazione di un procedimento in cui il difensore sia nominato d'ufficio.

111 *bis* c.p.p. e 1 del D.M. 206 del 2024 disciplinano infatti soltanto il deposito telematico del difensore diretto all'Ufficio della Procura della Repubblica.

### *5.8 Il deposito da parte dei privati*

Alla luce della recente modifica dell'art. 111 *bis* comma 4, le parti e la persona offesa possono depositare gli atti che compiono personalmente anche con modalità non telematiche.

In particolare, la denuncia e la querela possono essere depositate con modalità cartacea **sia all'ufficiale di Polizia Giudiziaria, sia presso l'ufficio ricezione atti della Procura.**

Analogamente, possono essere depositate personalmente le memorie, l'opposizione alla richiesta di archiviazione e l'atto di impugnazione.

### *5.9 Il regime delle impugnazioni*

Riassumendo quanto già detto più sopra, il regime di deposito delle impugnazioni è il seguente:

– tutte le impugnazioni (appello, ricorso per Cassazione, opposizione al D.P., reclamo, etc.) avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale/G.I.P./G.U.P., comprese le sentenze emesse dal Tribunale in funzione di Giudice di Appello (**deposito obbligatorio al portale, esclusa la modalità cartacea e la PEC;**

– impugnazioni in materia cautelare (**portale, cartaceo e PEC, fino al 31.12.2025**);

– impugnazioni avverso i provvedimenti emessi dal Giudice di Pace e dalla Corte d'Appello (**deposito cartaceo e PEC fino al 31.12.2026** Il portale è **consentito** solo aderendo a una interpretazione restrittiva del comma 7 dell'art. 1 del D.M. 206 del 2024);

– impugnazioni avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale per i Minorenni e dal Tribunale di sorveglianza/Magistrato di sorveglianza (**deposito cartaceo e PEC fino al 31.12.2026**).

Si segnala infine, invitando i difensori a far rispettare la decisione, che, con parere reso in data 12.11.24, il Ministero ha chiarito che, in caso di impugnazione, le copie o i relativi diritti sono:

– dovuti, se è proposta con modalità cartacea o a mezzo PEC;

– **non dovuti, se è depositata attraverso il portale.**

### *5.10 Il malfunzionamento del portale*

L'art. 175 *bis* c.p.p. distingue:

a) il malfunzionamento certificato dal D.G.S.I.A.;

b) il malfunzionamento attestato dal Dirigente dell'ufficio giudiziario.

In entrambi i casi, “*a decorrere dall'inizio e sino alla fine del malfunzionamento dei sistemi informatici, atti e documenti sono redatti in forma di documento analogico e depositati con modalità non telematiche*”.

Applicando estensivamente il comma 9 dell'art. 1 del D.M. 206 del 2024 anche al caso di malfunzionamento del portale, il deposito potrà quindi avvenire con modalità cartacea o a mezzo PEC.

L'art. 175 *bis* c.p.p. **non è invece certamente applicabile nel caso di malfunzionamento non attestato e comunicato per tempo dal D.G.S.I.A. o dal Dirigente dell'ufficio**. Ciò si segnala, al fine di rappresentare i rischi di iniziative personali dei difensori, i quali procedessero al deposito con modalità alternative al portale, laddove ovviamente quest'ultimo sia obbligatorio, allegando la prova del malfunzionamento (es. screenshot dello schermo).

Tali iniziative, quandanche avallate oralmente dai funzionari di cancelleria o da protocolli, sono sprovviste di copertura normativa, salvo a ritenere in questo applicabile il comma 3 dell'art. 111 *bis* c.p.p. e dunque ricorrenti “*specifiche esigenze processuali*”.

Parimenti sprovviste di copertura normativa sono le ipotesi, tecnicamente non inquadrabili nel concetto di malfunzionamento, in cui l'atto da depositare obbligatoriamente al portale non rientri nell'elenco di quelli che il sistema consente di selezionare: il difensore sarà costretto dunque a depositare l'atto con modalità teoricamente non consentite, con il rischio che venga rifiutato dal funzionario dell'ufficio destinatario. Anche in questo caso, l'unica via d'uscita sembra essere quella di ritenere applicabile il comma 3 dell'art. 111 *bis* c.p.p.

In alternativa, potrebbe invece invocarsi il comma 6 *quater* dell'articolo 87, norma **mai abrogata** e la cui vigenza sopravvive certamente al D.M. 217 del 2023, prima, e al D.M. 206 del 2024, poi, non essendo testualmente ancorata alla pubblicazione di alcun regolamento.

L'ultimo periodo della norma legittima infatti l'Autorità giudiziaria ad “autorizzare” il deposito dell'atto in formato cartaceo, e dunque anche via PEC, stante l'equiparazione generale del D.M. 204 del 2024, se ricorrono “**ragioni specifiche**”: tra queste, potrebbe includersi, non soltanto il caso del deposito di atti non presenti nell'elenco del portale, ma anche il malfunzionamento non certificato. La disposizione sembra quindi attribuire ampi margini ai Dirigenti degli Uffici giudiziari, affinché adottino provvedimenti, anche di carattere generale e preventivo, che autorizzino il deposito cartaceo, e di conseguenza a mezzo PEC, anche nel caso di malfunzionamento improvviso del portale, dunque non attestato e comunicato preventivamente ai sensi dell'art. 175 *bis* c.p.p.

### 5.11 Il deposito a mezzo PEC

Nei casi in cui è consentito il deposito a mezzo PEC, l'art. 1 comma 9 del D.M. 206 del 2024 richiama espressamente la disciplina dell'art. 87 *bis* del D. Lgs. 150 del 2022.

Si riporta qui il testo integrale della norma, anche al fine di ricordare le cause espresse di inammissibilità in tema di impugnazioni e, soprattutto, le **deroghe in materia cautelare**:

*“[...] è consentito il deposito con valore legale mediante invio dall'indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui all'articolo 7 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44. Il deposito con le modalità di cui al periodo precedente **deve essere effettuato presso gli indirizzi di posta elettronica certificata degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati**, pubblicato nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Con il medesimo provvedimento sono indicate le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nel provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al presente comma, il deposito può essere eseguito mediante l'invio di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è **tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza**.*

*[...] 3. Quando il deposito di cui al comma 1 ha ad oggetto **un'impugnazione**, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1 e **contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale**.*

*4. L'atto di impugnazione è trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato, individuato ai sensi del comma 1, con le modalità e nel rispetto delle specifiche tecniche ivi indicate.*

*5. I **motivi nuovi e le memorie sono proposti**, nei termini rispettivamente previsti, secondo le modalità indicate nei commi 3 e 4, con atto in formato elettronico trasmesso tramite posta elettronica certificata dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore a quello dell'ufficio del giudice dell'impugnazione, individuato ai sensi del comma 1.*

*6. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 si applicano a tutti gli atti di impugnazione comunque denominati e, in quanto compatibili, alle opposizioni di cui agli articoli 461 e 667, comma 4, del*

codice di procedura penale e ai reclami giurisdizionali previsti dalla legge 26 luglio 1975, n. 354. Nel caso di **richiesta di riesame o di appello** contro ordinanze in materia di misure cautelari, personali o reali, l'atto di impugnazione, in deroga a quanto disposto dal comma 3, **è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del tribunale di cui all'articolo 309, comma 7, del codice di procedura penale.**

7. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 591 del codice di procedura penale, nel caso di proposizione dell'atto ai sensi del comma 3 del presente articolo l'impugnazione è altresì inammissibile:

a) quando l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;

b) quando l'atto è trasmesso da un indirizzo di posta elettronica certificata che non è presente nel registro generale degli indirizzi elettronici di cui al comma 1;

c) quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato o, nel caso di richiesta di riesame o di appello contro provvedimenti resi in materia di misure cautelari, personali o reali, a un indirizzo di posta elettronica certificata non riferibile, secondo quanto indicato dal provvedimento del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati di cui al comma 1, all'ufficio competente a decidere il riesame o l'appello.

8. Nei casi previsti dal comma 7, il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato dichiara, anche d'ufficio, con ordinanza l'inammissibilità dell'impugnazione e dispone l'esecuzione del provvedimento impugnato».

La **mancata sottoscrizione mediante firma digitale degli atti allegati** all'impugnazione depositata a mezzo PEC, pur richiesta espressamente dall'art. 87 bis del D. Lgs. 150 del 2022, non è causa di inammissibilità, non essendo più questa prevista espressamente dalla norma<sup>16</sup>.

Si invitano invece i difensori a fare particolare attenzione alla esatta individuazione dell'indirizzo di destinazione dell'atto di impugnazione e, in particolare, alla **ripartizione adottata all'interno dei singoli uffici delle caselle depositoattipenali assegnate dal D.G.S.I.A.** A tal proposito, si segnala infatti una recente sentenza della Cassazione<sup>17</sup> che, ponendosi in realtà in contrasto con altre pronunce di segno contrario<sup>18</sup>, ha ritenuto inammissibile il ricorso in Cassazione depositato dal difensore,

---

<sup>16</sup> Così, Cassazione, Sezione VI, n. 21395/24: «la legge non fa derivare da tale mancato adempimento una sanzione nei confronti dell'appellante, l'inammissibilità essendo espressamente prevista soltanto per il caso di mancata firma digitale dell'atto di impugnazione». Ciò vale a fortiori «ove si tratti di allegati non essenziali perché non inerenti al contenuto dell'impugnazione, a tanto ostando il principio di conservazione degli atti processuali».

<sup>17</sup> Cassazione penale, I Sezione, 29 novembre 2024, n. 47557.

<sup>18</sup> Tra le tante, Cassazione penale, I Sezione, n. 654 del 2025.

poiché inviato all'indirizzo "*depositoattipenali*" assegnato alla Sezione della Corte di Appello che aveva emesso la decisione impugnata, anziché al diverso indirizzo assegnato dal Dirigente all'ufficio impugnazioni.

#### *5.12 I diritti di copia*

Con la legge di bilancio 2025, è stato introdotto l'art. 269 *bis* del D.P.R. 115/2002, rubricato "*Diritto per la trasmissione con modalità telematica di duplicati e copie informatiche nel procedimento penale*" e sostituito l'allegato 8. La norma prevede ora che per la trasmissione da parte della segreteria o della cancelleria del "*duplicato o della copia informatica di atti e documenti del procedimento penale*", è dovuto un "**diritto forfettizzato**" nella misura di:

- € 25,00, per "ogni" riversamento degli atti su un supporto dati (chiavette USB, CD, DVD);
- € 8,00 per "ogni" trasmissione degli atti con modalità telematica (posta elettronica, posta elettronica certificata o portali).

La norma appare applicabile, e soprattutto conveniente, solo a fronte della necessità di estrarre un quantitativo di copie il cui costo con la modalità cartacea sarebbe superiore a quello forfettizzato. Negli altri casi, rimane in ogni caso salva la possibilità di rilascio di copia cartacea secondo il tradizionale sistema di calcolo dei diritti da corrispondere.

In questo senso, il parere del 5.3.2025, a firma del Direttore Generale degli Affari interni del Ministero della Giustizia, che, in risposta al quesito posto dalla Corte d'Appello di Ancona, ritiene non applicabile il "criterio del calcolo dei diritti di copia a pagine" in caso di trasmissione telematica degli atti: "*a prescindere dalla integrale attuazione delle disposizioni dettate per il processo penale telematico, nel caso di richiesta di trasmissione telematica della documentazione o degli atti da parte di soggetti legittimati trova applicazione l'art. 269 bis d.P.R. n. 115 del 2002 secondo cui è dovuto il diritto forfettizzato.*

*Rimane peraltro pienamente consentito, in attesa della piena operatività del fascicolo informatico, il rilascio di copia cartacea secondo il tradizionale sistema di calcolo dei diritti da corrispondere".*

In altri termini: **qualunque sia il numero di pagine di cui si chiede in copia la trasmissione telematica, quindi da 1 a infinito, saranno sempre dovuti 8 euro. Rimane fermo il criterio di calcolo a pagine, nel caso di estrazione cartacea della copia (fotocopia)".**

### 5.13 L'autentica con firma digitale

Ci si chiede se sia possibile l'autentica mediante sottoscrizione digitale invece di quella grafica, quando la firma dell'assistito non sia apposta contestualmente e quindi in presenza del difensore. Si pensi al caso della procura speciale, ex art. 122 c.p.p., dell'incarico al deposito della querela, ex art. 337 c.p.p. e 39 disp. att., o della dichiarazione o elezione del domicilio, ex art. 162 c.p.p., quando l'atto è trasmesso dall'assistito al difensore con un mezzo telematico – PEC, mail, WhatsApp – e quindi in copia, oppure in originale tramite posta.

Con una prima sentenza, la n. 42391 del 2024, VI Sezione penale, la Cassazione ha precisato che:

– *“la legge non prescrive né che la firma venga apposta in presenza del difensore (che può autenticarla perché la conosce e la riconosce o perché è aliunde certo della sua riferibilità), né che l'atto debba pervenire al difensore con determinate modalità, piuttosto che con altre che ne veicolino solo la copia”*.

– è correttamente autenticata la procura speciale contenente la contestuale elezione di domicilio, laddove l'atto contenente la sottoscrizione dell'assistito sia firmato soltanto digitalmente.

Lo stesso comma 2 *bis* dell'art. 122 c.p.p., oggi entrato certamente in vigore, prevede espressamente che il difensore possa autenticare la *“copia informatica”* della procura speciale mediante firma digitale.

Con una seconda pronuncia, Sezione IV, n. 44984 del 2024, la Cassazione ha invece precisato che:

– il difensore nominato in querela e incaricato al deposito può attestare la veridicità della firma apposta dal querelante, ex art. 39 disp. att. cod. proc., anche mediante apposizione di firma digitale.

### 5.14 La notificazione al Pubblico Ministero

L'introduzione del deposito telematico obbligatorio degli atti destinati alla Procura ha generato più di un dubbio sulle modalità di notifica al Pubblico Ministero e, in particolare, se sia possibile utilizzare allo scopo il portale o uno degli indirizzi PEC *depositoattipenali*. I casi tipici più frequenti sono quelli della richiesta di patteggiamento o giudizio abbreviato a seguito di notifica del decreto di giudizio immediato, ex art. 458 c.p.p., di costituzione di parte civile fuori udienza, ex art. 78 c.p.p., di richiesta di incidente probatorio, ex art. 395 c.p.p.

L'art. 153 c.p.p., così come modificato dalla Riforma Cartabia, disciplina le nuove modalità di notifica al Pubblico Ministero, richiamando espressamente l'art. 148 c.p.p. e individuando quindi quella *telematica* come modalità primaria. L'art. 56 *bis* disp. att. c.p.p. chiarisce però cosa deve intendersi

per notificazione con modalità telematica, da una parte specificando che è tale quella eseguita con posta elettronica certificata, dall'altra richiedendo che il “domicilio digitale” utilizzato dal difensore notificante e quello del destinatario, ivi compreso dunque il Pubblico Ministero, risultino da “pubblici elenchi”.

La norma è così coerente con l'art. 1, comma 1 lettera n – ter), del D. Lgs. 82 del 2005 (c.d. Codice dell'Amministrazione digitale), che definisce *domicilio digitale* un indirizzo di posta elettronica certificata valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale, e con l'art. 16 *ter* del D.L. 179/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221, che individua i “pubblici elenchi” dai quali attingere i domicili digitali attraverso i quali effettuare, anche nel procedimento penale, le notificazioni.

Tra i pubblici elenchi la norma richiama anche “l'indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione”, disciplinato dall'art. 6 *ter* del C.A.D. e raggiungibile all'indirizzo <https://indicepa.gov.it/ipa-portale/consultazione/domicilio-digitale/ricerca-domicili-digitali-ente>, al cui interno è possibile trovare il domicilio digitale delle singole Procure della Repubblica. Digitando, ad esempio, le parole “Procura Catania” nel campo voce “Limitata ad AOO”, uscirà l'indirizzo [prot.procura.catania@giustiziacert.it](mailto:prot.procura.catania@giustiziacert.it). Ho fatto diverse ricerche a caso e sembra sempre esservi un domicilio corrispondente ai vari Uffici giudiziari.

Nel caso in cui non esistesse in un pubblico elenco il domicilio digitale del destinatario o laddove sussistessero altri, non meglio precisati, “impedimenti tecnici”, l'art. 153 c.p.p. consente invece in via sussidiaria la notifica mediante consegna di copia analogica dell'atto presso la segreteria del Pubblico Ministero e cioè con modalità cartacea.

Sul piano strettamente teorico, le norme primarie e secondarie sin qui richiamate escludono dunque possa – o addirittura debba – procedersi, sia in via principale che sussidiaria, alla notifica mediante invio dell'atto al portale. Al di là del chiaro tenore letterale delle disposizioni, il P.S.T. è infatti un sistema informatico funzionale al deposito degli atti penali – concetto altro e distinto sul piano giuridico rispetto alla notifica – e non rientra in ogni caso nella definizione di domicilio digitale, invece richiesto dal combinato disposto degli artt. 148 e 153 c.p.p. e 56 *bis* disp. att. c.p.p. e, come visto, coincidente con la posta elettronica certificata.

Deve altresì escludersi che la notifica possa avvenire utilizzando gli indirizzi “depositoattipenali”, anch'essi normativamente destinati al deposito degli atti e in ogni caso non inseriti in “pubblici elenchi”.

Sul piano pratico, è legittimo dubitare che la notifica effettuata al P.M. caricando l'atto al portale o inviandolo agli indirizzi *depositoattipenali* possa essere soggetto a sanzione alcuna. Ciò si dice, sia perché – una volta accettato dal sistema – la notifica raggiungerebbe comunque il suo scopo, sia



perché l'art. 171 c.p.p., nel disciplinare tassativamente le ipotesi di nullità della notificazione telematica, individua situazioni di fatto – in particolare quella dell'incertezza del destinatario – difficilmente invocabili nel caso di specie.

Va da ultimo precisato che, tanto nell'ipotesi di notificazione telematica al Pubblico Ministero, quanto nel caso in cui questa sia destinata a parti o soggetti diversi, ex art. 152 c.p.p., l'art. 56 *bis* disp. att. c.p.p. richiede i seguenti adempimenti:

- redazione della relata, firmata digitalmente e contenente le indicazioni di cui al comma 2;
- qualora l'atto notificato sia redatto in forma analogica, estrazione della copia informatica (scansione), cui andrà apposta l'attestazione di conformità all'originale;
- deposito in cancelleria – quindi al portale, laddove obbligatorio – dell'atto notificato telematicamente, accompagnato dall'attestazione di conformità all'originale di quest'ultimo, se richiesta, la relata, nonché la ricevuta di accettazione e consegna della PEC. In questo caso, non sarà sufficiente allegare la stampa scansionata dell'avvenuta consegna, ma l'intero messaggio di posta elettronica salvato in formato EML oppure MSG.

Avv. Mattia Serpotta  
Foro di Catania

**SCHEMA RIEPILOGATIVO DELLE MODALITA' DI DEPOSITO DEGLI ATTI PENALI**

**DOPO IL D.M. 27.12.2024 N. 206**

*a cura dell'Avv. Mattia Serpotta*

*componente della Commissione informatica del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania*

<b>ATTI E UFFICI DI DESTINAZIONE</b>	<b>MODALITA' DI DEPOSITO</b>	<b>NOTE</b>
<p>1. Tutti gli atti, documenti, richieste e memorie destinati a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– <b>Procura</b> della Repubblica presso il Tribunale ordinario (compresa la Procura europea);</li><li>– <b>Tribunale</b> ordinario (compreso il <b>G.I.P.</b> e il <b>G.U.P.</b>);</li><li>– Procura generale presso la Corte di Appello, <b>limitatamente al procedimento di avocazione.</b></li></ul>	<p>a partire dall'<b>1.1.2025</b>, portale <b>obbligatorio ed esclusivo</b></p> <p><b>non ammessa</b> la modalità cartacea e la PEC, fatte <b>salve</b> le due <b>eccezioni</b> seguenti</p>	<p>Sono quindi compresi:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– tutte le <b>impugnazioni</b> (appello, ricorso per Cassazione, reclamo, opposizione a D.P.) avverso i provvedimenti emessi dal Tribunale/G.I.P./G.U.P.,</li><li>– la <b>dichiarazione di nomina</b> del difensore, la rinuncia o revoca del mandato;</li><li>– la <b>procura speciale</b>, ex art. 122, comma 2 bis;</li><li>– la <b>denuncia – querela</b>;</li><li>– l'<b>opposizione alla richiesta di archiviazione</b>;</li></ul>
<p><b>ECCEZIONE</b></p> <p>Tutti gli atti, documenti, richieste e memorie destinati a:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– <b>Tribunale/G.I.P./G.U.P.</b> e relativi a:</li><li>– procedimenti regolati dal libro IV del codice di procedura penale (<b>misure cautelari</b>);</li><li>– procedimenti relativi alle <b>impugnazioni in materia di sequestro probatorio</b>;</li></ul>	<p>a partire dall'1.1.2025, ma <b>fino al 31.12.2025</b></p> <p>deposito <b>alternativo</b> portale, modalità cartacea e PEC</p>	<p>Questa eccezione riguarda solo gli atti destinati al Tribunale/G.I.P./G.U.P., ma non anche quelli depositati in Procura, per i quali il portale <b>deve intendersi sempre obbligatorio, secondo la regola generale di cui sopra.</b></p>

<b>ATTI E UFFICI DI DESTINAZIONE</b>	<b>MODALITA' DI DEPOSITO</b>	<b>NOTE</b>
<p>Tutti gli atti, documenti, richieste e memorie destinati a</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ufficio del Giudice di Pace;</li> <li>– Corte d'Appello;</li> <li>– Procura generale presso la Corte d'Appello;</li> <li>– Procura presso il Tribunale per i Minorenni;</li> <li>– Tribunale per i Minorenni;</li> <li>– Tribunale di sorveglianza</li> <li>– Magistrato di sorveglianza;</li> <li>– Corte di Cassazione;</li> <li>– Procura Generale presso la Corte di Cassazione.</li> </ul>	<p>A partire dall'1.1.2025 e <b><u>fino al 31.12.2026</u></b></p> <p><b>deposito <u>alternativo</u> modalità cartacea e PEC</b></p> <p><b><u>deposito al portale</u></b> solo se interverrà il provvedimento del D.G.S.I.A. che ne attesti la funzionalità, ai sensi del comma 7 dell'art. 1 del D.M. 204 del 2024.</p>	<p>Secondo alcuni commentatori, il comma 6 dell'art. 1 del D.M. 206 del 2024 legittimerebbe il deposito al portale, <b><u>anche in assenza del provvedimento del D.G.S.I.A. di cui al comma 7,</u></b> degli atti destinati a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Ufficio del Giudice di Pace;</li> <li>– Corte d'Appello;</li> <li>– Procura generale presso la Corte d'Appello.</li> </ul> <p>Nell'incertezza, specie in caso di impugnazioni dei provvedimenti del Giudice di Pace e della Corte d'Appello, si suggerisce il deposito in forma cartacea o a mezzo PEC.</p>
<p>Tutti gli atti, documenti, richieste e memorie relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– procedimenti in materia di <b> misure di prevenzione;</b></li> <li>– fasi disciplinate dai libri X (esecuzione) e XI (<b>rapporti con le autorità straniere</b>) del codice di procedura penale.</li> </ul>	<p>A partire dall'1.1.2025 e <b><u>fino al 31.12.2026</u></b></p> <p><b>deposito <u>alternativo</u> modalità cartacea e PEC. <u>Escluso il portale.</u></b></p>	
<p style="text-align: center;"><b><u>RIEPILOGO IMPUGNAZIONI</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– tutte le impugnazioni (appello, ricorso per Cassazione, opposizione a D.P., reclamo) avverso i provvedimenti emessi da Tribunale, G.I.P., G.U.P.;</li> <li>– impugnazioni in materia cautelare;</li> <li>– impugnazioni avverso i provvedimenti emessi dal Giudice di Pace e dalla Corte d'Appello;</li> <li>– impugnazioni avverso i provvedimenti emessi da <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Tribunale per i Minorenni</li> <li>b) Tribunale di sorveglianza</li> <li>c) Magistrato di sorveglianza</li> </ul> </li> </ul>	<p>deposito obbligatorio al <b><u>portale</u></b> (escluso cartaceo e PEC)</p> <p>fino al 31.12.2025 <b>portale, cartaceo e PEC</b></p> <p>fino al 31.12.2026 <b>deposito cartaceo e PEC</b></p>	<p>allo stato, <b><u>portale consentito anche per i provvedimenti emessi dal G.D.P. e dalla Corte d'Appello,</u></b> solo aderendo a una interpretazione restrittiva del comma 7 dell'art. 1 del D.M. 206 del 2024</p>

	<b>INDICE</b>	
--	---------------	--

L'art. 111 <i>bis</i> c.p.p.	pag. 2
La definizione di “modalità telematica” e di portale	pag. 3
La nuova disciplina introdotta dall'art 1 del D.M. 206 del 2024	pag. 4
Casi di deposito telematico (portale) obbligatorio	pag. 5
Eccezioni alla regola generale di deposito obbligatorio al portale	pag. 6
Ulteriori ipotesi di deposito telematico (portale) non obbligatorio	pag. 7
Ipotesi in cui è certamente precluso il deposito al portale	pag. 8
Le patologie del deposito	pag. 8
Il deposito in udienza	pag. 10
Le specifiche tecniche degli atti	pag. 12
Il perfezionamento del deposito	pag. 13
L'atto abilitante	pag. 16
L'autorizzazione del procedimento	pag. 17
La denuncia e la querela depositate dall'avvocato	pag. 17
Il deposito da parte dei privati	pag. 18
Il deposito delle impugnazioni	pag. 18
Il malfunzionamento del portale	pag. 18
Il deposito a mezzo PEC	pag. 19
I diritti di copia	pag. 22
L'autentica con firma digitale	pag. 23
La notifica telematica al P.M.	pag. 23
Schema riepilogativo	pag. 26